

		REP. N. _____
	COMUNE DI PAU	PROVINCIA DI ORISTANO
	SCHEMA DI PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA	
	DOMICILIARE	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	TRA	
	Nicoletta Marongiu, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale e Culturale del Comune di	
	Pau, che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Pau (codice fiscale n.	
	80030320958), ove domicilia per ragioni d'ufficio e che rappresenta in forza dell'art. 109,	
	comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, giusto decreto Sindacale n. 2 del 08/01/2021 e di se-	
	guito denominato per brevità "Comune";	
	E	
	Il Fornitore _____ con sede legale in _____ (____), in Via _____ n. ____ Codice	
	Fiscale/Partita IVA _____ legalmente rappresentato da _____, nato a	
	_____ (____) il _____, Pec: _____, mail: _____ tel. _____	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale e Culturale n. ____ del	
	____, è stato avviato il procedimento per l'aggiornamento dell'Albo dei soggetti accreditati a	
	svolgere il servizio di assistenza domiciliare nel Comune di Pau;	
	- con determinazioni del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale e Culturale n. ____ del	
	____ e n. ____ del _____, si è provveduto, rispettivamente, ad aggiornare l'Albo dei soggetti	
	accreditati a svolgere il servizio di assistenza domiciliare nel Comune di Pau in via provvisoria	
	e in via definitiva;	
	- il fornitore _____ è in possesso dei requisiti per poter contrattare col la Pubblica Ammi-	
	nistrazione.	

	CONCORDANO QUANTO SEGUE:	
	ART. 1 - OBBLIGHI RECIPROCI	
	Il Comune di Pau, come sopra rappresentato e in virtù degli atti sopra indicati, preso atto	
	delle risultanze istruttorie, iscrive il fornitore _____, in quanto in possesso dei requi-	
	siti richiesti, nell'Albo dei soggetti accreditati per l'esecuzione del servizio di assistenza domi-	
	ciliare.	
	A seguito della suddetta iscrizione, legittima il fornitore all'offerta degli interventi e servizi	
	domiciliari nel pieno rispetto dei patti e condizioni contenuti nel Bando di accreditamento e	
	in tutti i suoi allegati e autorizza lo stesso, qualora prescelto dal cittadino utente e/o dal suo	
	familiare di riferimento, alla erogazione del suddetto servizio secondo i livelli quali-	
	quantitativi e le procedure indicate nel Buono servizio emesso a suo favore.	
	Il Comune di Pau si impegna a corrispondere al fornitore l'importo relativo alle prestazioni	
	fatturate dallo stesso eseguite nei confronti dei destinatari e previste nel buono servizio, se-	
	condo le tariffe e con le modalità concordate; effettua le verifiche e i monitoraggi sul man-	
	tenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Al-	
	bo e sulla compiuta attuazione degli impegni assunti in tale sede, secondo la cadenza tem-	
	porale e le modalità disposte.	
	Il fornitore accreditato, a seguito della sua iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati:	
	- s'impegna all'offerta del servizio di assistenza domiciliare, nel rispetto di tutti i patti e le	
	condizioni contenuti nel Bando di accreditamento degli interventi e servizi domiciliari e negli	
	allegati di seguito elencati:	
	a) Disciplinare per l'aggiornamento dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito del	
	servizio di assistenza domiciliare;	
	b) Disciplinare per l'esecuzione dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito del servi-	
	zio di assistenza domiciliare;	

	c) Capitolato per l'aggiornamento dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito del	
	Servizio di Assistenza Domiciliare;	
	- se prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare di riferimento, non potrà rifiutare l'e-	
	secuzione del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) a favore dello stesso e dovrà proce-	
	dere alla erogazione dei servizio di assistenza domiciliare nei tempi e con le modalità pre-	
	scritti dai sopra richiamati documenti e secondo i livelli quali-quantitativi e le procedure in-	
	dicate nel Buono servizio;	
	- si impegna ad eseguire a favore dell'utente richiedente, le prestazioni accessorie proposte	
	in sede di accreditamento o in un momento successivo, secondo le tariffe indicate dallo stes-	
	so fornitore;	
	- si impegna ad applicare per le prestazioni obbligatorie di cui all'art. 11 del capitolato, rese a	
	favore del cittadino utente e le tariffe previste dal bando e dal capitolato;	
	- qualora sia contattato direttamente da cittadini che intendano fruire delle prestazioni av-	
	valendosi del sistema dell'Assistenza domiciliare attraverso i Piani Individualizzati di cui alla	
	L. 162/1998 - gestione indiretta, è tenuto ad assicurare anche agli stessi, pur non beneficiari	
	di Buono di servizio, i medesimi standard di qualità e degli interventi che ha accettato di for-	
	nire con la richiesta di accreditamento, a fronte di una tariffa non superiore a quelle indicate	
	nel bando e nel capitolato;	
	- si impegna a vigilare sugli interventi e i servizi resi dal proprio personale, a garantire per	
	tutto il tempo di vigenza dell'Albo il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presen-	
	tazione della domanda di iscrizione all'Albo e a dare compiuta attuazione agli impegni di-	
	chiarati in tale sede.	
	ART. 2 - VALIDITÀ	
	La validità del presente Patto è strettamente connessa alla vigenza dell'Albo dei soggetti ac-	
	creditati nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare, ovvero dal 01 gennaio 2022 sino al	

	31 dicembre 2024.	
	Nel caso in cui dovesse verificarsi il trasferimento della gestione del servizio al PLUS del Di-	
	stretto Socio- Sanitario di Ales –Terralba o all’Unione dei Comuni “Alta Marmilla”, il periodo	
	di accreditamento si intenderà risolto automaticamente anche prima della scadenza, previa	
	comunicazione da parte del committente e senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo.	
	ART. 3 - CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'ALBO	
	L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le regole, patti e condi-	
	zioni indicati nel Bando di accreditamento e in tutti i suoi allegati.	
	Il fornitore accreditato può essere sospeso dall'Albo, fino ad un periodo massimo di 6 mesi,	
	nel caso di mancanza temporanea anche di uno solo dei requisiti minimi di cui all’art. 11 del	
	bando o eventuale comportamento scorretto accertato nei confronti dell’utenza.	
	Nel suddetto periodo il fornitore non può prendere in carico nuovi casi e ha il dovere di ga-	
	rantire la prosecuzione dell'assistenza domiciliare, come prevista dal Piano Assistenziale In-	
	dividualizzato, alle persone già in carico al momento della sospensione fino a nuova scelta	
	del fornitore.	
	ART. 4 - CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO	
	Il fornitore accreditato può essere cancellato dall'Albo nei seguenti casi:	
	- gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;	
	- accertate irregolarità nei rapporti di lavoro;	
	- cessazione dell'attività dovuta a cause di forza maggiore, provvedimenti autoritativi o per	
	altre cause;	
	- mancato rispetto del prezzo massimo previsto;	
	- mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla documentazione relativa alla procedura	
	di accreditamento;	
	- gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere le regolarità	

	del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte del Comune di Pau;	
	- rinuncia all'accreditamento da parte dello stesso fornitore, comunicata con preavviso di	
	almeno 30 giorni al Comune di Pau e ai cittadini-utenti, al fine di permettere agli stessi la	
	scelta di un nuovo fornitore;	
	- inadempienze reiterate, per le quali sia già stato adottato il provvedimento di sospensione	
	di cui all' art. 5 del capitolato;	
	- impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;	
	- perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l'accreditamento;	
	- il raggiungimento del punteggio massimo della penalità di cui all'art. 20 del disciplinare di	
	esecuzione;	
	- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento del comune di Pau, appro-	
	vato con deliberazione di G.C. n. 13 del 18.03.2015;	
	- violazione degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 190/2012, in particolare al divieto per i dipen-	
	denti pubblici che hanno cessato il loro rapporto di lavoro presso la P.A. negli ultimi tre anni,	
	di svolgere attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari	
	dell'intervento.	
	Il soggetto escluso non potrà ripresentare domanda di accreditamento per un anno dalla da-	
	ta dell' esclusione.	
	Il fornitore si impegna a comunicare la propria cancellazione dall'Albo agli utenti che hanno	
	sottoscritto con lo stesso un contratto, garantendo comunque la fornitura degli interventi	
	per il periodo di tempo necessario alla scelta di un altro fornitore.	
	ART. 5 POLIZZE ASSICURATIVE	
	Il fornitore ha stipulato in data _____ la polizza assicurativa n. _____ con la Compagnia	
	_____, Agenzia di _____ a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno	
	che l'impresa stessa possa arrecare all'utenza, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a	

	terzi in relazione alle prestazioni previste nell'elenco delle prestazioni domiciliari, il cui mas-	
	simale non è inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro/persona/cose.	
	La polizza include la copertura espressa per i seguenti danni:	
	- responsabilità civile dell'impresa accreditata per fatto doloso o colposo di persone dallo	
	stesso preposte allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;	
	- a cose altrui, derivanti da incendio di cose della impresa accreditata o da essa detenute	
	(massimale non inferiore ad euro 500.000,00).	
	La copertura assicurativa è estesa a tutte le attività obbligatorie, accessorie, complementari	
	e sussidiarie all'oggetto del servizio, nulla escluso per tutto il periodo del servizio.	
	L'esistenza di tale polizza non libera l'impresa accreditata dalle proprie responsabilità aven-	
	do essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.	
	ART. 6 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza del presente Patto è compe-	
	tente il Foro di Oristano.	
	ART. 7 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 RGDP 2016/679.	
	Il fornitore viene designato quale Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del combi-	
	nato disposto di cui all'art. 4, Paragrafo 1, Punto 8) e art. 28, Paragrafo 1, RGPD 2016/679.	
	In ossequio alla previsione di cui all'art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, il presente articolo	
	disciplina i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento dei dati con	
	riferimento ai trattamenti effettuati nell'ambito del presente contratto.	
	Il fornitore, in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il	
	pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il	
	profilo relativo alla sicurezza, si impegna ad offrire garanzie sufficienti per mettere in atto le	
	misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto dell'Ente al	
	fine della tutela dei diritti degli interessati.	

	Il fornitore, in qualità di Responsabile del trattamento si impegna ad osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare:	
	a) il Responsabile del trattamento non può ricorrere ad altro Responsabile senza previa specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento;	
	b) il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che la normativa vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;	
	c) il Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell'ambito della propria organizzazione, il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che, in caso di raccolta, i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;	
	d) il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;	
	e) il Responsabile del trattamento garantisce che le persone che nell'ambito della propria organizzazione sono autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una adeguata formazione con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati e abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;	

	f) il Responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura,	
	dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del	
	rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta	
	tutte le misure tecniche ed organizzative, ivi comprese la pseudonimizzazione e la	
	cifratura dei dati personali, necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato	
	al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;	
	g) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare con misure tecniche e organizzati-	
	ve adeguate al fine di consentire allo stesso Titolare del trattamento di dare seguito	
	alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD;	
	h) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obbli-	
	ghi di sicurezza di cui all'art. 32, RGPD, mettendo in atto misure tecniche e organiz-	
	zative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità,	
	la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;	
	i) il Responsabile del trattamento garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurez-	
	za in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e	
	l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;	
	j) il Responsabile del trattamento assicura l'adozione di procedure volte a testare, ve-	
	rificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative	
	adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;	
	k) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle procedure di notifica di viola-	
	zione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comuni-	
	cazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del	
	RGPD;	
	l) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazio-	
	ne di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD e nella successi-	

	va eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei	
	dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGD;P	
	m) il Responsabile del trattamento designa il proprio Responsabile della Protezione dei	
	Dati (RPD) nei casi previsti dall'art. 37 del RGD, pubblica i suoi dati di contatto e li	
	comunica al Garante per la protezione dei dati personali ed al Titolare del tratta-	
	mento;	
	n) il Responsabile del trattamento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, pa-	
	ragrafo 2, del RGD, istituisce e aggiorna un registro, tenuto in forma scritta, di tut-	
	te le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune di	
	Pau;	
	o) il Responsabile del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei	
	Dati designato dall'Ente sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le	
	questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli	
	l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;	
	p) il Responsabile del trattamento, al momento della cessazione del contrat-	
	to/incarico/fornitura/consulenza oggetto di affidamento, si obbliga a restituire al Ti-	
	tolare tutti i dati personali trattati e a cancellare le copie esistenti, salvo il caso in	
	cui la normativa europea o nazionale preveda la conservazione dei dati;	
	q) il Responsabile del trattamento si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte	
	le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla	
	normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispe-	
	zioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;	
	r) il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo	
	parere, un'istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa	
	alla protezione dei dati.	

